DISCIPLINARE PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI ILLECITI (WHISTLEBLOWING)
OPI Milano – Lodi – Monza e Brianza

Premessa
L'istituto del Whistleblowing è volto a garantire adeguata protezione a coloro che segnalano illeciti o irregolarità suscettibili di ledere l'integrità e la correttezza dell'amministrazione.

L'OPI Milano Lodi Monza e Brianza (di seguito "OPI") riconosce la massima importanza alla prevenzione di comportamenti irregolari, illeciti o contrari ai principi di correttezza, trasparenza e buon andamento dell'azione amministrativa. Il presente Disciplinare disciplina l'organizzazione, le modalità di invio, gestione e tutela delle segnalazioni di condotte illecite nell'ambito dell'OPI, in attuazione del D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24 e in conformità alle Linee guida ANAC approvate con Delibera n. 311/2023.

Art. 1 – Soggetti legittimati alla segnalazione

1. È considerato "segnalante" chiunque, nell'ambito della propria attività lavorativa o professionale svolta a favore dell'OPI, venga a conoscenza di presunte irregolarità e decida di segnalarle.

2. Possono effettuare segnalazioni:
- dipendenti dell'OPI;
- collaboratori esterni;
- consulenti;
- lavoratori di imprese fornitrici;
- soggetti con rapporti cessati;

3. Le tutele si applicano anche in fasi precontrattuali, durante il periodo di prova e dopo la cessazione del rapporto.

Art. 2 – Ambito delle segnalazioni

1. Possono essere segnalati a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:
- corruzione e cattiva amministrazione, abuso di potere;
- cattiva gestione delle risorse pubbliche e danno erariale;
- appalti illegittimi;
- concorsi illegittimi;
- conflitto di interessi;
- mancata attuazione della disciplina anticorruzione;
- adozione di misure discriminatorie da parte dell'Ordine;
- assenza di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni o adozione di procedure non conformi a quelle di cui al comma 5 dell'art. 1 della L. n. 179/2017 e s.m.i.;
- incarichi e nomine illegittime, anche in violazione del D. Lgs. n. 39/2013;
- la realizzazione di comportamenti ritorsivi adottati dall'amministrazione nei confronti del *whistleblower*.

2. Ai fini del presente Disciplinare, rientrano tra le segnalazioni rilevanti non solo gli illeciti previsti dal Titolo II, Capo I, del Codice Penale – tra cui la corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.), la corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) e la corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) – ma anche tutte le

situazioni in cui, nell'ambito dell'attività amministrativa, si manifesti un abuso del potere affidato per perseguire vantaggi privati.
Sono inoltre oggetto di segnalazione quei comportamenti che, pur non configurando reato, evidenzino un malfunzionamento dell'amministrazione derivante da un utilizzo distorto o personale delle funzioni attribuite, inclusi i casi di indebite interferenze esterne sull'azione amministrativa.

3. Non rientrano tra le segnalazioni ammissibili, né possono essere oggetto di divulgazione pubblica o denuncia, le contestazioni o le richieste riconducibili a interessi esclusivamente personali del segnalante

Art. 3 – Modalità di segnalazione e condizioni di tutela

1. Il presente Disciplinare ha l'obiettivo di tutelare la persona che effettua una segnalazione, garantendole protezione da qualsiasi conseguenza negativa che possa incidere sulle sue condizioni di lavoro o, più in generale, sulla propria sfera giuridica.
2. La normativa vigente riconosce ai soggetti del settore pubblico la possibilità di segnalare violazioni attraverso tutti i canali previsti: canale interno, canale esterno presso ANAC, divulgazione pubblica e denuncia alle Autorità giudiziarie.
3. L'OPI Milano Lodi Monza e Brianza ha attivato un apposito canale interno dedicato alla ricezione e gestione delle segnalazioni, in conformità al D.lgs. 24/2023, che privilegia l'utilizzo dei canali interni in quanto più immediati e vicini all'origine dei fatti segnalati.

Pur privilegiando l'utilizzo del canale interno, il D.lgs. 24/2023 consente al segnalante di rivolgersi al canale esterno gestito da ANAC quando ricorra almeno una delle condizioni previste dalla legge, e precisamente:
a) quando il canale interno, pur obbligatorio,

- non risulti attivo, oppure
- sia attivo ma non rispetti i requisiti normativi riguardanti la gestione delle segnalazioni e i soggetti abilitati a trattarle;

b) quando una precedente segnalazione interna non abbia ricevuto alcun riscontro da parte dell'Ente;
c) quando, sulla base di elementi concreti, il segnalante ritenga che l'attivazione del canale interno non garantirebbe un trattamento efficace della segnalazione o comporterebbe un rischio di ritorsione;
d) quando sussista un ragionevole timore che la violazione possa arrecare un danno grave e immediato all'interesse pubblico.

La divulgazione pubblica, tramite stampa o strumenti digitali, è invece ammessa soltanto in situazioni eccezionali, ossia quando:
– la segnalazione interna non abbia ottenuto risposta entro i termini previsti;
– la successiva segnalazione esterna ad ANAC non abbia prodotto alcun riscontro in tempi ragionevoli.
Resta inoltre ferma la possibilità, per il soggetto tutelato, di rivolgersi direttamente alle Autorità giudiziarie competenti per presentare denuncia qualora venga a conoscenza di condotte illecite nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

Art. 4 – Segnalazioni anonime

1. Le segnalazioni prive dei dati del segnalante sono considerate anonime.
2. L'OPI può valutarle secondo criteri di fondatezza e circostanziazione.
3. La documentazione è conservata in conformità alle regole archivistiche.

Art. 5 – Canale interno dell'OPI

1. Le segnalazioni devono essere inviate tramite la piattaforma WhistleblowingPA accessibile dal sito dell'OPI di Milano Lodi Monza e Brianza – www.opimilomb.it.
La piattaforma adotta modalità di trattamento dei dati personali conformi ai principi e alle disposizioni del Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali UE 2016/679 (GDPR).
2. Solo il RPCT può conoscere l'identità del segnalante.
3. La piattaforma genera un codice univoco di consultazione.
4. La piattaforma, adattata alle esigenze e specifiche dell'OPI, è accessibile all'indirizzo https://opimilomb.whistleblowing.it/ - a questo indirizzo tutti i soggetti legittimati dalla normativa, tra cui dipendenti e collaboratori dell'ente, nonché molti altri soggetti esterni allo stesso, potranno fare segnalazioni in conformità con quanto previsto dal decreto legislativo n. 24/2023, utilizzando un questionario appositamente elaborato da WhistleblowingPA per le segnalazioni di whistleblowing.
4. Le segnalazioni contro il RPCT devono essere inviate ad ANAC, seguendo le modalità indicate sul sito: www.anticorruzione.it.
5. Sono ammesse segnalazioni cartacee. La segnalazione cartacea all'OPI dovrà essere presentata in busta chiusa. A tal fine ed in vista della protocollazione riservata della segnalazione, questa deve essere inserita in due buste chiuse:

- la prima con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento;
- la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione.
- Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura **"riservata" al RPCT**.
- La segnalazione è poi oggetto di protocollazione riservata, anche mediante autonomo registro, da parte di OPI.

La segnalazione può essere presentata anche **in forma orale**, qualora il segnalante lo richieda. In tal caso viene fissato un incontro diretto con il RPCT, da richiedere tramite l'indirizzo dedicato rpct@opimilomb.it. Il RPCT, una volta ricevuta la segnalazione, **invia al segnalante una conferma di ricezione entro sette giorni** e mantiene con lo stesso un'interlocuzione costante per tutta la durata del procedimento. Qualora siano necessari ulteriori elementi, il RPCT può richiedere integrazioni o chiarimenti. Il RPCT assicura un trattamento diligente di ogni segnalazione e **fornisce riscontro entro tre mesi** dalla data dell'avviso di ricevimento o, se questo non è stato inviato, entro tre mesi dal termine dei sette giorni successivi alla presentazione della segnalazione. L'OPI garantisce inoltre la pubblicazione, in un'apposita sezione del proprio sito istituzionale, di informazioni chiare e aggiornate sulle modalità di utilizzo del canale interno ed esterno, sui requisiti necessari per formulare una segnalazione e sulle relative tutele. Le medesime informazioni sono esposte nei luoghi di lavoro e rese disponibili anche ai soggetti che, pur non accedendo abitualmente alle sedi dell'Ente, intrattengono con l'OPI un rapporto giuridico nelle forme previste dall'art. 1 del presente Disciplinare.

Art. 6 – Tutela del segnalante

1. In attuazione del D.lgs. 24/2023, l'OPI Milano Lodi Monza e Brianza garantisce un sistema di protezione del segnalante fondato sui seguenti principi:
a) Riservatezza dell'identità: l'identità del segnalante può essere conosciuta esclusivamente dal RPCT, unico soggetto autorizzato a gestire la segnalazione.
b) La tutela della riservatezza riguarda anche ogni informazione o elemento che possa consentire, direttamente o indirettamente, di identificare il segnalante.
c) Le stesse garanzie si applicano anche quando la segnalazione è presentata oralmente, tramite incontro richiesto dal segnalante attraverso l'indirizzo dedicato, e svolto direttamente con il RPCT.
d) Il segnalante non può essere destinatario di misure ritorsive o discriminatorie, dirette o indirette, che incidano

negativamente sulle sue condizioni lavorative a seguito della segnalazione.

Eventuali ritorsioni sospette devono essere comunicate all'ANAC, che è competente ad accertare il nesso tra la misura adottata e la segnalazione e, se del caso, ad applicare le sanzioni previste. La comunicazione può essere presentata dal segnalante o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative attraverso la sezione dedicata del sito ANAC ("Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti – art. 54-bis D.lgs. 165/2001, whistleblowing").
e) Ai sensi dell'art. 3 della Legge 179/2017, non è prevista responsabilità per il segnalante qualora, per giusta causa, divulghi informazioni coperte da segreto d'ufficio, professionale, aziendale, scientifico o industriale (artt. 326, 622, 623 c.p.) oppure violi l'obbligo di fedeltà previsto dall'art. 2105 c.c.
2. Le segnalazioni sono escluse dall'accesso documentale di cui agli artt. 22 e seguenti della Legge 241/1990 e non possono essere oggetto di accesso civico generalizzato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. 33/2013.
3. Le tutele sopra indicate operano solo se l'identità del segnalante è conosciuta dal RPCT. Esse non trovano applicazione quando la segnalazione si riveli manifestamente infondata o sia stata formulata con dolo o colpa grave.
4. L'identità del segnalante può essere rivelata soltanto previa acquisizione del suo consenso esplicito e unicamente nelle seguenti ipotesi:
a) nell'ambito di un procedimento disciplinare, qualora la conoscenza dell'identità sia indispensabile per assicurare il diritto di difesa del soggetto coinvolto;
b) nei procedimenti derivanti da segnalazioni interne o esterne, quando il disvelamento dell'identità risulti indispensabile ai fini difensivi della persona oggetto della segnalazione.

Art. 7 – Procedimento interno

Al RPCT compete assicurare il corretto svolgimento dell'intero processo di gestione della segnalazione, articolato nelle seguenti fasi:

a) Presentazione della segnalazione

Il segnalante accede alla piattaforma indicata all'art. 5 c. 4 e, una volta identificato, compila il modulo previsto per l'invio delle segnalazioni.
I dati personali vengono raccolti nel rispetto del principio di minimizzazione stabilito dall'art. 5 c. 1.
Il modulo guida il segnalante nell'inserimento di tutte le informazioni utili a rendere la segnalazione completa e circostanziata, quali:

- la descrizione dettagliata dei fatti;
- le circostanze di tempo e luogo;
- gli elementi che consentono di individuare i soggetti coinvolti;
- eventuali documenti o indicazioni di persone informate sui fatti.

Gli stessi requisiti si applicano anche qualora la segnalazione sia trasmessa attraverso uno degli ulteriori canali previsti dal Disciplinare.

b) Valutazione preliminare

Il RPCT, ricevuta la segnalazione, verifica che:

- il segnalante rientri tra i soggetti legittimati;
- i fatti descritti siano compatibili con l'ambito oggettivo definito dal Disciplinare;
- vi siano elementi minimi che permettano di avviare l'istruttoria.

Se le informazioni risultano insufficienti o incomplete, il RPCT può chiedere integrazioni o chiarimenti al segnalante.
La valutazione preliminare deve concludersi entro **15 giorni lavorativi** dalla ricezione della segnalazione.

c) Istruttoria e approfondimenti

L'istruttoria consiste nell'analisi dei fatti rappresentati e nella verifica della loro fondatezza.

A tal fine il RPCT può:

- accedere ai documenti e ai sistemi informativi dell'OPI;
- acquisire ulteriori elementi di prova;
- richiedere chiarimenti al segnalante o ad altri soggetti coinvolti, garantendo sempre la tutela dell'identità del segnalante;
- avvalersi di collaboratori da lui designati, i quali operano nel rispetto degli stessi obblighi di riservatezza.

L'istruttoria deve essere completata entro **60 giorni** dall'avvio. In caso di necessità motivate, il Consiglio Direttivo può autorizzare una proroga del termine.

d) Conclusione del procedimento

Terminata l'istruttoria, il RPCT valuta gli esiti degli approfondimenti e:

- dispone l'archiviazione, se la segnalazione risulta manifestamente infondata, motivando la decisione;
- redige una relazione dettagliata se la segnalazione è ritenuta fondata, mettendola a disposizione degli uffici competenti per gli eventuali ulteriori adempimenti.

Il RPCT comunica l'esito della segnalazione al segnalante entro i termini previsti dall'art. 5 e informa, nel rispetto della riservatezza, il vertice amministrativo dell'Ente.
Qualora i fatti possano costituire illecito penalmente rilevante, il RPCT trasmette la segnalazione alle **Autorità giudiziarie competenti**, nel pieno rispetto della tutela del segnalante.

Art. 8 – Trattamento dei dati personali

1. L'OPI Milano Lodi Monza e Brianza è **Titolare del trattamento** dei dati personali trattati nell'ambito del sistema di segnalazione.
2. La piattaforma individuata dall'Ente è stata selezionata applicando i principi di **privacy by design** e **privacy by default**, come richiesto dal GDPR.

In particolare:

- *privacy by design* significa che il sistema è progettato fin dall'origine per garantire la massima protezione dei dati personali, integrando misure di sicurezza e riservatezza già nella fase di sviluppo dello strumento;
- *privacy by default* implica che, per impostazione predefinita, la piattaforma tratta solo i dati strettamente necessari alla gestione della segnalazione, limitando l'accesso e la visibilità delle informazioni al minimo indispensabile.

3. Il fornitore della piattaforma è formalmente designato **Responsabile del trattamento** e garantisce la conformità ai requisiti tecnici e organizzativi previsti dal GDPR.
4.Il RPCT, insieme agli eventuali soggetti espressamente autorizzati, è tenuto a rispettare rigorosi obblighi di **riservatezza**, con particolare riguardo a ogni informazione che possa rivelare, anche indirettamente, l'identità del segnalante o delle persone coinvolte nella segnalazione.

Art. 9 – Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente Disciplinare, si applica il D.lgs. 24/2023 e la normativa vigente in materia di anticorruzione, trasparenza e protezione dei dati personali e alle Linee Guida ANAC